

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 124

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
11 maggio 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 1
- Regolamento (CE) n. 712/2006 della Commissione, del 10 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 713/2006 della Commissione, del 10 maggio 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 1695/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese** 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 714/2006 della Commissione, del 10 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento polacco** 11
- Regolamento (CE) n. 715/2006 della Commissione, del 10 maggio 2006, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate 12

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2006/333/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea** 13

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea 15

Commissione

2006/334/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» [notificata con il numero C(2006) 1702]** 21

2006/335/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 maggio 2006, che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare nel suo territorio l'impiego di sedici varietà di mais geneticamente modificato MON 810 elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 1795]** 26

2006/336/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 10 maggio 2006, che modifica la decisione 2005/380/CE che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società** 29

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 711/2006 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativo all'attuazione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

(3) Occorre perciò modificare e integrare conformemente il regolamento (CEE) n. 2658/87,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

considerando quanto segue:

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾ ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato le aliquote del dazio della tariffa doganale comune.

a) nella parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono modificate come indicato alla lettera a) dell'allegato del presente regolamento;

(2) Con la decisione 2006/333/CE, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l'accordo sopra menzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

b) nella parte terza, sezione III, l'allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», è modificato con i dazi e integrato con i volumi di cui ai termini e condizioni riportati alla lettera b) dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Cfr. pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.

L'articolo 1, lettera b), si applica sei settimane dopo la pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK

ALLEGATO

In deroga alle regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore puramente indicativo, in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati codici NC «ex», le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

- a) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda, «Elenco dei dazi doganali», le aliquote del dazio sono le seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio
Voce tariffaria 0304 20 58	Filetti congelati di naselli	Dazio consolidato del 6,1 %
Voce tariffaria 0304 20 85	Filetti congelati di merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	Dazio consolidato del 14,2 %
Voce tariffaria 0304 90 05	Surimi	Dazio consolidato del 14,2 %
Voce tariffaria 2106 10 80	Concentrati di proteine	Soppressione del dazio ad valorem del 9 %
Voce tariffaria 3920 91 00	Polibutirrale di vinile	Dazio consolidato del 6,1 %
Voce tariffaria 7609 00 00	Tubi di alluminio	Dazio consolidato del 5,9 %
Voce tariffaria 8102 96 00	Fili di molibdeno	Dazio consolidato del 6,1 %

- b) Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte terza, sezione III, allegato 7, «Contingenti tariffari OMC che devono essere aperti dalle competenti autorità comunitarie», gli altri termini e condizioni sono i seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Altri termini e condizioni
Voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79	Animali vivi della specie bovina: tori, vacche e giovenche (non destinati alla macellazione) delle seguenti razze di montagna: pezzata del Simmental, di Schwyz e di Friburgo	Adeguamento a 711 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes), con un dazio contingente del 4 %
Voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69	Animali vivi della specie bovina: giovenche e vacche (non destinate alla macellazione) delle seguenti razze di montagna: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	Adeguamento a 710 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes), con un dazio contingente del 6 %
Voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 300 kg destinati all'ingrasso	Adeguamento a 24 070 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes), con un dazio contingente del 16 % + 582 EUR/t
Voci tariffarie 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90	Animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura	Adeguamento a 5 676 tonnellate del contingente tariffario comunitario, con un dazio contingente del 10 %
Voci tariffarie 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91	Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate, e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione	Aumento di 4 003 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55	Prosciutti e lombate disossati, congelati	Apertura di un contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 4 722 tonnellate, con un dazio contingente di 250 EUR/t

Codice NC	Designazione delle merci	Altri termini e condizioni
Voci tariffarie ex 0203 19 55, ex 0203 29 55	Prosciutti e lombate disossati, congelati	Aumento di 1 265 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie 0203 11 10, 0203 21 10	Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate	Aumento di 67 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59	Pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli	Aumento di 35 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie e dazi contingenziali [cfr. nota (1)]	Pollame	Apertura di un contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 16 665 tonnellate
Voci tariffarie 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90	Carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate	Aumento di 49 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60	Pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati	Aumento di 4 070 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria 0207 14 10	Pezzi di galli e galline	Aumento di 1 605 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario, con un dazio contingenziale di 795 EUR/t
Voci tariffarie 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70	Carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata	Aumento di 201 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

Codice NC	Designazione delle merci	Altri termini e condizioni
Voci tariffarie 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80	Pezzi di tacchino, congelati	Aumento di 2 485 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie ex 0406 10 20, ex 0406 10 80	Formaggio per pizza	Aumento di 60 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie ex 0406 30 10, 0406 90 13	Emmental	Aumento di 38 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie ex 0406 30 10, 0406 90 15	Gruyère, Sbrinz	Aumento di 213 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria 0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione	Aumento di 7 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria 0406 90 21	Cheddar	Aumento di 5 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99	Formaggi freschi	Aumento di 25 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria ex 0701 90 51	Patate novelle, fresche o refrigerate	Aumento di 295 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria 0702 00 00	Pomodori	Apertura di un contingente tariffario di 472 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingentale del 12 %
Voce tariffaria 0706 10 00	Carote e navoni	Aumento di 44 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria ex 0707 00 05	Cetrioli	Aumento di 34 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

Codice NC	Designazione delle merci	Altri termini e condizioni
Voce tariffaria 1001 90 99	Frumento (grano) tenero	Aumento di 6 787 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario, con un dazio contingenziale di 12 EUR/t
Voce tariffaria 1003 00	Orzo	Aumento di 6 215 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario, con un dazio contingenziale di 16 EUR/t
Voci tariffarie 1005 10 90, 1005 90 00	Granturco	Apertura di un contingente tariffario di 242 074 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingenziale dello 0 %
Voce tariffaria 1006 10	Risone	Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006
Voce tariffaria 1006 20	Riso semigreggio	Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006
Voce tariffaria 1006 30	Riso semilavorato o lavorato	Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006
Voce tariffaria 1006 40	Rotture di riso	Attuato dal regolamento (CE) n. 683/2006
Voci tariffarie 1601 00 91, 1601 00 99	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	Aumento di 2 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voci tariffarie 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50	Conserve di carni di suini domestici	Aumento di 61 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria 1701 11 10	Zuccheri di canna greggi	Aumento di 1 413 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario, con un dazio contingenziale di 98 EUR/t
Voce tariffaria 1702 50 00	Fruttosio	Apertura di un contingente tariffario di 1 253 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingenziale del 20 %
Voce tariffaria 1806	Cioccolata	Apertura di un contingente tariffario di 107 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingenziale del 43 %
Voci tariffarie 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20	Preparazioni alimentari contenenti cereali	Apertura di un contingente tariffario di 191 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingenziale del 33 %
Voce tariffaria 1902 escluse le voci tariffarie 1902 20 10 e 1902 20 30	Paste alimentari	Apertura di un contingente tariffario di 532 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingenziale dell'11 %
Voci tariffarie [cfr. nota (2)]	Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocch e, di ciliegie, di pesche e di fragole	Apertura di un contingente tariffario di 2 838 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingenziale del 20 %. Si applicano i dazi fuori contingente della CE in vigore

Codice NC	Designazione delle merci	Altri termini e condizioni
Voci tariffarie 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29	Succhi di frutta	Apertura di un contingente tariffario di 7 044 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingente del 20 %
Voci tariffarie 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90	Succhi di uva	Aumento di 29 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario
Voce tariffaria 2106 90 98	Preparazioni alimentari	Apertura di un contingente tariffario di 921 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingente del 18 %
Voce tariffaria 2303 10 11	Glutine di granturco	Apertura di un contingente tariffario attribuito agli Stati Uniti di 10 000 tonnellate, con un dazio contingente del 16 %
Voci tariffarie 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70	Alimenti per cani o gatti	Apertura di un contingente tariffario di 2 058 tonnellate (erga omnes), con un dazio contingente del 7 %

(¹) 0207 11 10 (131 EUR/t)	0207 11 30 (149 EUR/t)	0207 11 90 (162 EUR/t)	0207 12 10 (149 EUR/t)
0207 12 90 (162 EUR/t)	0207 13 10 (512 EUR/t)	0207 13 20 (179 EUR/t)	0207 13 30 (134 EUR/t)
0207 13 40 (93 EUR/t)	0207 13 50 (301 EUR/t)	0207 13 60 (231 EUR/t)	0207 13 70 (504 EUR/t)
0207 14 10 (795 EUR/t)	0207 14 20 (179 EUR/t)	0207 14 30 (134 EUR/t)	0207 14 40 (93 EUR/t)
0207 14 50 (0 %)	0207 14 60 (231 EUR/t)	0207 14 70 (0 %)	0207 24 10 (170 EUR/t)
0207 24 90 (186 EUR/t)	0207 25 10 (170 EUR/t)	0207 25 90 (186 EUR/t)	0207 26 10 (425 EUR/t)
0207 26 20 (205 EUR/t)	0207 26 30 (134 EUR/t)	0207 26 40 (93 EUR/t)	0207 26 50 (339 EUR/t)
0207 26 60 (127 EUR/t)	0207 26 70 (230 EUR/t)	0207 26 80 (415 EUR/t)	0207 27 10 (0 %)
0207 27 20 (0 %)	0207 27 30 (134 EUR/t)	0207 27 40 (93 EUR/t)	0207 27 50 (339 EUR/t)
0207 27 60 (127 EUR/t)	0207 27 70 (230 EUR/t)	0207 27 80 (0 %)	
(²) 2008 20 11: 25,6 EUR + 2,5/100 kg/netti	2008 20 19: 25,6	2008 20 31: 25,66 EUR + 2,5/100 kg/netti	2008 20 39: 25,6
2008 20 39: 25,6	2008 20 71: 20,8	2008 30 11: 25,6	2008 30 39: 25,6
2008 30 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 30 31: 24	2008 30 39: 25,6	2008 40 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti
2008 30 79: 20,8	2008 40 11: 25,6	2008 40 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 40 31: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti
2008 40 21: 24	2008 40 29: 25,6	2008 40 31: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 50 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti
2008 40 39: 25,6	2008 50 11: 25,6	2008 50 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 50 51: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti
2008 50 31: 24	2008 50 39: 25,6	2008 50 51: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 60 11: 25,6
2008 50 59: 25,6	2008 50 71: 20,8	2008 60 11: 25,6	2008 60 39: 25,6
2008 60 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 60 31: 24	2008 60 39: 25,6	2008 79 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti
2008 60 60: 20,8	2008 70 11: 25,6	2008 79 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 70 51: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti
2008 70 31: 24	2008 70 39: 25,6	2008 70 51: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 80 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti
2008 70 59: 25,6	2008 80 11: 25,6	2008 80 19: 25,66 EUR + 4,2/100 kg/netti	2008 80 70: 20,8
2008 80 31: 24	2008 80 39: 25,6	2008 80 39: 25,6	

REGOLAMENTO (CE) N. 712/2006 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	108,6
	204	105,7
	999	107,2
0707 00 05	052	124,1
	628	155,5
	999	139,8
0709 90 70	052	119,5
	204	25,1
	999	72,3
0805 10 20	052	46,6
	204	37,6
	212	64,4
	220	43,2
	400	40,9
	448	50,4
	624	56,2
	999	48,5
0805 50 10	388	50,9
	528	56,6
	624	55,6
	999	54,4
0808 10 80	388	85,6
	400	135,2
	404	105,5
	508	80,8
	512	81,9
	524	94,6
	528	80,5
	720	86,8
	804	103,9
	999	95,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 713/2006 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1695/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento francese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1695/2005 della Commissione ⁽²⁾ è stata aperta una gara permanente per l'esportazione di 1 700 000 tonnellate di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento francese.
- (2) In seguito alle aggiudicazioni effettuate dal momento dell'apertura della gara, i quantitativi messi a disposizione degli operatori economici sono quasi interamente esauriti. Tenuto conto della forte domanda registrata nelle ultime settimane e della situazione del mercato, occorre rendere disponibili nuovi quantitativi e autorizzare l'organismo d'intervento francese ad aumentare di 97 250 tonnellate il quantitativo posto in vendita per l'esportazione.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1695/2005.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1695/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 1 797 250 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi, eccetto l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 272 del 18.10.2005, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 504/2006 (GU L 92 del 30.3.2006, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 714/2006 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 1164/2005 per quanto riguarda il quantitativo coperto dalla gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall'organismo d'intervento polacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1164/2005 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di 155 197 tonnellate di granturco detenute dall'organismo d'intervento polacco.
- (2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno procedere a un aumento dei quantitativi di granturco posti in vendita dall'organismo d'intervento polacco sul mercato interno portando la gara permanente a 246 437 tonnellate.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1164/2005.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1164/2005 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 1, il quantitativo «155 197 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «246 437 tonnellate»;
- 2) nel titolo dell'allegato, il quantitativo «155 197 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «246 397 tonnellate».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 188 del 20.7.2005, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1989/2005 (GU L 320 dell'8.12.2005, pag. 22).

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2006 DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2006****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione, del 27 maggio 1997, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 936/97 prevede agli articoli 4 e 5 le condizioni delle domande e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 2, lettera f).
- (2) L'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97 ha fissato a 11 500 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, conformi alla definizione ivi contenuta, che possono essere importate a

condizioni speciali per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

- (3) Occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 maggio 2006 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente.
2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di giugno 2006 possono essere presentate domande di titoli per 10 283,529 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea

(2006/333/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell'OMC ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 nel corso del processo di adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America. È opportuno approvare detti accordi.

(4) È opportuno adottare le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di uno scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

La Commissione adotta le modalità di applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di vincolare la Comunità ⁽²⁾.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2006.

Per il Consiglio

La presidente

U. PLASSNIK

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ La data dell'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

TRADUZIONE

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea

A. Lettera della Comunità europea

Ginevra, 22 marzo 2006

Egregio signore,

a seguito dei negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT») relativamente alla modifica degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione di questi paesi all'Unione europea, e allo scopo di concludere detti negoziati, le Comunità europee e gli Stati Uniti d'America («Stati Uniti») hanno convenuto quanto segue:

entro il 1° aprile 2006 la CE integra e consolida nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 (la CE composta da 25 Stati membri) le concessioni contenute nel suo elenco CXL per il territorio doganale della CE 15 (la CE composta da 15 Stati membri) con le modifiche indicate nell'allegato della presente lettera;

la CE provvede prima possibile a ridurre i dazi e adeguare i contingenti tariffari secondo le indicazioni dell'allegato, e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006;

per quanto riguarda i contingenti tariffari, è disponibile l'intero volume contingenziale annuale indipendentemente dalla data in cui sono istituiti i contingenti;

su richiesta di una delle parti, sono avviate consultazioni in qualsiasi momento su ogni aspetto contemplato dal presente accordo.

Le sarei grato se volesse confermare, dopo averlo esaminato secondo le vostre procedure interne, che il Suo governo approva il presente accordo e che la presente lettera e la Sua lettera di conferma costituiscono un accordo, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

ALLEGATO

0304 20 58 (filetti congelati di naselli): un dazio consolidato del 6,1 %.

0304 20 85 (filetti congelati di merluzzi dell'Alaska): un dazio comunitario consolidato del 14,2 %.

0304 90 05 (surimi): un dazio consolidato del 14,2 %.

3920 91 00 (polibutirrale di vinile): un dazio consolidato del 6,1 %.

7609 00 00 (tubi di alluminio): un dazio consolidato del 5,9 %.

8102 93 00 (fili di molibdeno): un dazio consolidato del 6,1 %.

— aumento di 4 003 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate» e «frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti "onglets" e "hampes". Carni destinate alla trasformazione» (voci tariffarie 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91),

— adeguamento a 710 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes) per «animali vivi della specie bovina: giovenche e vacche (non destinate alla macellazione) delle seguenti razze di montagna: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau» (voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69), dazio contingente del 6 %,

— adeguamento a 711 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes) per «animali vivi della specie bovina: tori, vacche e giovenche (non destinati alla macellazione) delle seguenti razze di montagna: pezzata del Simmental, di Schwyz e di Friburgo» (voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49, 0102 90 59, 0102 90 69, 0102 90 79), dazio contingente del 4 %,

— adeguamento a 24 070 capi del contingente tariffario comunitario (erga omnes) per «animali vivi della specie bovina di peso non superiore a 300 kg destinati all'ingrasso» (voci tariffarie 0102 90 05, 0102 90 29, 0102 90 49), dazio contingente del 16 % + 582 EUR/t,

— attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 16 665 tonnellate di pollame (le voci tariffarie e i dazi contingenti sono i seguenti):

0207 11 10 (131 EUR/t)	0207 11 30 (149 EUR/t)	0207 11 90 (162 EUR/t)	0207 12 10 (149 EUR/t)
0207 12 90 (162 EUR/t)	0207 13 10 (512 EUR/t)	0207 13 20 (179 EUR/t)	0207 13 30 (134 EUR/t)
0207 13 40 (93 EUR/t)	0207 13 50 (301 EUR/t)	0207 13 60 (231 EUR/t)	0207 13 70 (504 EUR/t)
0207 14 10 (795 EUR/t)	0207 14 20 (179 EUR/t)	0207 14 30 (134 EUR/t)	0207 14 40 (93 EUR/t)
0207 14 50 (0 %)	0207 14 60 (231 EUR/t)	0207 14 70 (0 %)	0207 24 10 (170 EUR/t)
0207 24 90 (186 EUR/t)	0207 25 10 (170 EUR/t)	0207 25 90 (186 EUR/t)	0207 26 10 (425/t)
0207 26 20 (205 EUR/t)	0207 26 30 (134 EUR/t)	0207 26 40 (93 EUR/t)	0207 26 50 (339 EUR/t)
0207 26 60 (127 EUR/t)	0207 26 70 (230 EUR/t)	0207 26 80 (415 EUR/t)	0207 27 10 (0 %)
0207 27 20 (0 %)	0207 27 30 (134 EUR/t)	0207 27 40 (93 EUR/t)	0207 27 50 (339 EUR/t)
0207 27 60 (127 EUR/t)	0207 27 70 (230 EUR/t)	0207 27 80 (0 %)	

— aumento di 49 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carcasse di pollo, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90),

— aumento di 4 070 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di pollo, freschi, refrigerati o congelati» (voci tariffarie 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60),

— aumento di 1 605 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di galli e galline» (voce tariffaria 0207 14 10), dazio contingente di 795 EUR/t,

- aumento di 201 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carne di tacchino, fresca, refrigerata o congelata» (voci tariffarie 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70),
- aumento di 2 485 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di tacchino, congelati» (voci tariffarie 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80),
- attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 4 722 tonnellate di «prosciutti e lombate disossati, congelati» (voci tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55), dazio contingenziale di 250 EUR/t,
- aumento di 1 265 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «prosciutti e lombate disossati, congelati» (voci tariffarie ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55),
- aumento di 67 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie 0203 11 10, 0203 21 10),
- aumento di 35 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «pezzi di animali della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli» (voci tariffarie 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59),
- aumento di 2 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti» (voci tariffarie 1601 00 91, 1601 00 99),
- aumento di 61 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «conservate di carni di suini domestici» (voci tariffarie 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50),
- adeguamento a 5 676 tonnellate del contingente tariffario comunitario per «animali vivi della specie ovina, diversi dai riproduttori di razza pura» (voci tariffarie 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90), dazio contingenziale del 10 %,
- aumento di 60 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «formaggio per pizza» (voci tariffarie ex 0406 10 20, ex 0406 10 80),
- aumento di 38 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «Emmental» (voci tariffarie ex 0406 30 10, 0406 90 13),
- aumento di 213 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «Gruyère, Sbrinz» (voci tariffarie ex 0406 30 10, 0406 90 15),
- aumento di 7 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «formaggi destinati alla trasformazione» (voce tariffaria 0406 90 01),
- aumento di 5 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «Cheddar» (voce tariffaria 0406 90 21),
- aumento di 25 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per «formaggi freschi» (voci tariffarie ex 0406 10 20, ex 0406 10 80, 0406 20 90, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0407 40 50, 0407 40 90, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 31, 0406 90 33, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, ex 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, ex 0406 90 75, ex 0406 90 76, 0406 90 78, ex 0406 90 79, ex 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93, 0406 90 99),
- apertura di un contingente tariffario di 7 tonnellate (erga omnes) per il risone (voce tariffaria 1006 10), con un dazio contingenziale del 15 %,
- apertura di un contingente tariffario di 1 634 tonnellate (erga omnes) per il riso semigreggio (voce tariffaria 1006 20), con un dazio contingenziale del 15 %,

- aumento di 25 516 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per il riso semilavorato o lavorato (voce tariffaria 1006 30), con un dazio contingenziale dello 0 %,
- aumento di 31 788 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per le rotture di riso (voce tariffaria 1006 40), con un dazio contingenziale dello 0 %,
- aumento di 6 215 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per l'orzo (voce tariffaria 1003 00), con un dazio contingenziale di 16 EUR/t,
- aumento di 6 787 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per il frumento (grano) tenero (voce tariffaria 1001 90 99), con un dazio contingenziale di 12 EUR/t,
- apertura di un contingente tariffario di 242 074 tonnellate (erga omnes) per il granturco (voci tariffarie 1005 10 90, 1005 90 00), con un dazio contingenziale dello 0 %,
- aumento di 1 413 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per gli zuccheri di canna greggi (voce tariffaria 1701 11 10), con un dazio contingenziale di 98 EUR/t,
- apertura di un contingente tariffario di 1 253 tonnellate (erga omnes) per il fruttosio (voce tariffaria 1702 50 00), con un dazio contingenziale del 20 %,
- aumento di 44 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per carote e navoni (voce tariffaria 0706 10 00),
- aumento di 34 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i cetrioli (voce tariffaria ex 0707 00 05),
- apertura di un contingente tariffario di 472 tonnellate (erga omnes) per i pomodori (voce tariffaria 0702 00 00),
- apertura di un contingente tariffario di 2 838 tonnellate (erga omnes) per le conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole (voci tariffarie 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), con un dazio contingenziale del 20 %,
- apertura di un contingente tariffario di 7 044 tonnellate (erga omnes) per i succhi di frutta (voci tariffarie 2009 11 11, 2009 11 19, 2009 19 11, 2009 19 19, 2009 29 11, 2009 29 19, 2009 39 11, 2009 39 19, 2009 49 11, 2009 49 19, 2009 79 11, 2009 79 19, 2009 80 11, 2009 80 19, 2009 80 32, 2009 80 33, 2009 80 35, 2009 80 36, 2009 80 38, 2009 90 11, 2009 90 19, 2009 90 21, 2009 90 29), con un dazio contingenziale del 20 %,
- aumento di 29 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per i succhi di uva (voci tariffarie 2009 61 90, 2009 69 11, 2009 69 19, 2009 69 51, 2009 69 90),
- aumento di 295 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario per le patate novelle, fresche o refrigerate (voce tariffaria ex 0701 90 51),
- soppressione del dazio ad valorem del 9 % sui concentrati di proteine (voce tariffaria 2106 10 80),
- attribuzione agli Stati Uniti di un contingente tariffario di 10 000 tonnellate di glutine di granturco (voce tariffaria 2303 10 11), con un dazio contingenziale del 16 %,
- apertura di un contingente tariffario di 532 tonnellate (erga omnes) per le paste alimentari (voce tariffaria 1902; escluse le voci tariffarie 1902 20 10 e 1902 20 30), con un dazio contingenziale dell'11 %,
- apertura di un contingente tariffario di 107 tonnellate (erga omnes) per la cioccolata (voce tariffaria 1806), con un dazio contingenziale del 43 %,
- apertura di un contingente tariffario di 921 tonnellate (erga omnes) per le preparazioni alimentari (voce tariffaria 2106 90 98), con un dazio contingenziale del 18 %,

- apertura di un contingente tariffario di 191 tonnellate (*erga omnes*) per le preparazioni alimentari contenenti cereali (voci tariffarie 1901 90 99, 1904 30 00, 1904 90 80, 1905 90 20), con un dazio contingente del 33 %,
- apertura di un contingente tariffario di 2 058 tonnellate (*erga omnes*) per alimenti per cani o gatti (voci tariffarie 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), con un dazio contingente del 7 %.

A tutte le summenzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE 15.

B. Lettera degli Stati Uniti d'America

Ginevra, 22 marzo 2006

Egregio signore,

in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

«A seguito dei negoziati avviati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 ("GATT") relativamente alla modifica degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione di questi paesi all'Unione europea, e allo scopo di concludere detti negoziati, le Comunità europee e gli Stati Uniti d'America ("Stati Uniti") hanno convenuto quanto segue:

entro il 1° aprile 2006 la CE integra e consolida nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 (la CE composta da 25 Stati membri) le concessioni contenute nel suo elenco CXL per il territorio doganale della CE 15 (la CE composta da 15 Stati membri) con le modifiche indicate nell'allegato della presente lettera;

la CE provvede prima possibile a ridurre i dazi e adeguare i contingenti tariffari secondo le indicazioni dell'allegato, e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006;

per quanto riguarda i contingenti tariffari, è disponibile l'intero volume contingenziale annuale indipendentemente dalla data in cui sono istituiti i contingenti;

su richiesta di una delle parti, sono avviate consultazioni in qualsiasi momento su ogni aspetto contemplato dal presente accordo.

Le sarei grato se volesse confermare, dopo averlo esaminato secondo le vostre procedure interne, che il Suo governo approva il presente accordo e che la presente lettera e la Sua lettera di conferma costituiscono un accordo, che entrerà in vigore alla data della Sua risposta.

Voglia gradire i sensi della mia alta considerazione.»

Mi pregio confermarLe l'accordo del mio governo.

A nome degli Stati Uniti d'America

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2006) 1702]

(I testi in lingua finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede)

(2006/334/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

quadro della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»⁽⁴⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c),

(2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità è stata in alcuni casi utilizzata e la relazione elaborata a conclusione di tale procedura è stata esaminata dalla Commissione.

visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

(3) A norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 nonché dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 possono essere finanziati soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o effettuati secondo le norme comunitarie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

dopo aver consultato il comitato del Fondo,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 e dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1258/1999, nonché dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia»⁽³⁾, la Commissione procede alle necessarie verifiche, comunica i risultati delle stesse agli Stati membri, prende visione delle osservazioni da essi formulate, convoca incontri bilaterali per raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e comunica formalmente a questi ultimi le sue conclusioni facendo riferimento alla decisione 94/442/CE della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel

(4) Dalle verifiche effettuate, dalle discussioni bilaterali e dalle procedure di conciliazione è risultato che una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione «garanzia».

(5) Occorre indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAOG, sezione «garanzia». Detti importi non riguardano le spese eseguite anteriormente ai 24 mesi che hanno preceduto la comunicazione scritta dei risultati delle verifiche inviata dalla Commissione agli Stati membri.

(6) Per i casi cui si riferisce la presente decisione, la valutazione degli importi da escludere in quanto non conformi alle norme comunitarie è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri nell'ambito di una relazione di sintesi.

⁽¹⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽³⁾ GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 465/2005 (GU L 77 del 23.3.2005, pag. 6).

⁽⁴⁾ GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/535/CE (GU L 193 del 17.7.2001, pag. 25).

- (7) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione potrebbe trarre da sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti alla data del 25 novembre 2005 e riguardanti materie in essa trattate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le spese eseguite dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAOG, sezione «garanzia», di cui in allegato, sono escluse dal finanziamento comunitario in quanto non conformi alle norme comunitarie.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica del Portogallo, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO
Rettifiche totali

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Latte e prodotti lattiero-caseari	BE	2040	Applicazione inadeguata di un controllo: rettifica forfettaria del 5 %. Applicazione scorretta dei risultati di un controllo fisico: rettifica puntuale	EUR	- 5 851 253,86	0,00	- 5 851 253,86	2001-2003
	Totale BE				- 5 851 253,86	0,00	- 5 851 253,86	
Latte e prodotti lattiero-caseari	DE	2040	Mancato rispetto dell'obbligo di effettuare controlli senza preavviso. Rettifica forfettaria del 10 % (1 operatore)	EUR	- 396 063,56	0,00	- 396 063,56	2002-2004
	Totale DE				- 396 063,56	0,00	- 396 063,56	
Ortofrutticoli	GR	1515	Annullamento parziale della decisione della Commissione 2002/881/CE, importo da rimborsare alla Grecia.	EUR	623 385,74	0,00	623 385,74	1998-2000
Ammasso pubblico	GR	3231	Annullamento parziale della decisione della Commissione 2003/102/CE, importo da rimborsare alla Grecia.	EUR	9 926 005,21	0,00	9 926 005,21	1999-2001
	GR	Varie	Annullamento parziale della decisione della Commissione 2003/481/CE, importo da rimborsare alla Grecia.	EUR	41 884,90	0,00	41 884,90	
	Totale GR				10 591 275,85	0,00	10 591 275,85	
Ammasso pubblico	ES	2111, 2112, 2113, 2114	Carenze nei controlli: rettifica forfettaria del 5 %	EUR	- 2 763 696,91	0,00	- 2 763 696,91	2001-2003
	ES	2220, 2221, 2222	Premio versato agli agricoltori non in possesso dei diritti minimi. Rettifica puntuale	EUR	- 78 720,15	0,00	- 78 720,15	2003-2004
Sviluppo rurale	ES	4000, 4010	Diverse carenze nei sistemi di controllo e di gestione. Rettifica forfettaria del 5 %	EUR	- 135 394,00	0,00	- 135 394,00	2002-2003
	ES	Varie	Annullamento parziale della decisione della Commissione 2002/461/CE, importo da rimborsare alla Spagna.	EUR	451 482,55	0,00	451 482,55	2001
	Totale ES				- 2 526 328,51	0,00	- 2 526 328,51	

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Latte e prodotti lattiero-caseari	FI	2040	Inadeguatezza dei controlli. Rettifica forfettaria del 5 % (1 operatore)	EUR	- 65 903,93	0,00	- 65 903,93	2002-2003
	FI	2128	Superamento dei massimali finanziari	EUR	- 6 820,82	- 6 820,82	0,00	2003
	Totale FI				- 72 724,75	- 6 820,82	- 65 903,93	
Ortofrutticoli	FR	1508	Aiuto sopravvalutato (calcolato sui quantitativi caricati e non su quelli commercializzati), mancata applicazione di sanzioni per domanda presentata oltre la data limite: rettifica puntuale. Mancata effettuazione di diversi controlli essenziali: rettifica forfettaria del 10 %	EUR	- 32 072 056,72	0,00	- 32 072 056,72	2002-2004
Ammasso pubblico	FR	2111, 2112, 2113, 2114	Carenze nei controlli: rettifica forfettaria del 5 %. Ritardi di pagamento: rettifica puntuale	EUR	- 7 135 187,50	0,00	- 7 135 187,50	2001-2003
Sviluppo rurale	FR	4040	Applicazione carente della procedura di verifica di una delle condizioni di ammissibilità. Rettifica puntuale	EUR	- 870 374,00	0,00	- 870 374,00	2002
	Totale FR				- 40 077 618,22	0,00	- 40 077 618,22	
Ortofrutticoli	IT	1501, 1502, 1515	Mancata applicazione di sanzioni, controlli carenti nel settore del compostaggio e della biodegradazione. Rettifica forfettaria del 10 % e rettifica puntuale	EUR	- 30 021 060,00	0,00	- 30 021 060,00	1999-2002
Ortofrutticoli	IT	1512	Inosservanza dei termini di pagamento. Rettifica puntuale	EUR	- 4 414 265,04	0,00	- 4 414 265,04	2002
Ortofrutticoli	IT	1502	Il numero, la frequenza o l'accuratezza dei controlli essenziali non corrispondono ai requisiti previsti dalla normativa. Rettifica forfettaria del 5 %	EUR	- 7 708 059,40	0,00	- 7 708 059,40	2000-2003
Latte e prodotti lattiero-caseari	IT	2040	Inosservanza della normativa: rettifica puntuale. Carenze nei controlli: rettifica forfettaria del 5 %. Inosservanza del tasso minimo di controlli. Rettifica forfettaria del 10 % (1 operatore)	EUR	- 297 002,44	0,00	- 297 002,44	2002-2004
Seminativi	IT	1040- 1062, 1310, 1858	Mancata applicazione di sanzioni. Rettifica forfettaria del 3 %	EUR	- 7 975 231,00	0,00	- 7 975 231,00	2002
Seminativi	IT	1040- 1060, 1310, 1858	Scarsa qualità delle ispezioni classiche in loco. Rettifica forfettaria del 5 %	EUR	- 603 692,00	- 36 829,00	- 566 863,00	2001-2003

Settore	Stato membro	Voce di bilancio	Motivo	Moneta nazionale	Spese da escludere dal finanziamento	Detrazioni già effettuate	Conseguenze finanziarie della presente decisione	Esercizio finanziario
Sviluppo rurale	IT	4000, 4010, 4040	Carenze nei sistemi di controllo, gestione e sanzioni. Rettifica forfettaria del 2 %	EUR	- 3 748 761,00	0,00	- 3 748 761,00	2001-2002
	IT	Varie	Inosservanza dei termini di pagamento.	EUR	- 30 938 245,66	- 31 631 666,68	693 421,02	2003
	Totale IT				- 85 706 316,54	- 31 668 495,68	- 54 037 820,86	
Latte e prodotti lattiero-caseari	NL	2040	Procedura di campionamento insoddisfacente. Rettifica forfettaria del 10 % (1 operatore). Errato trattamento dei risultati di un controllo fisico: rettifica puntuale	EUR	- 158 235,60	0,00	- 158 235,60	2002-2003
	Totale NL				- 158 235,60	0,00	- 158 235,60	
Materie grasse	PT	1400, 1402	Il sistema di controllo istituito non permette di contrastare efficacemente pratiche irregolari degli operatori nel settore del lino. Rettifica finanziaria del 100 %	EUR	- 3 135 348,71	0,00	- 3 135 348,71	2001
	Totale PT				- 3 135 348,71	0,00	- 3 135 348,71	
Seminativi	SE	1040, 1062, 1310	Carenza nell'applicazione delle norme sulla messa a riposo, applicazione erronea delle tolleranze tecniche, regole relative agli errori manifesti applicate troppo generosamente. Rettifica puntuale	SEK	- 1 308 192,00	0,00	- 1 308 192,00	2001-2002
	Totale SE				- 1 308 192,00	0,00	- 1 308 192,00	
Audit finanziario	UK	Varie	Rettifiche non identificate da versare al FEAOG. Rettifica puntuale	GBP	- 497 130,69	0,00	- 497 130,69	2004
	Totale UK				- 497 130,69	0,00	- 497 130,69	

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2006

che autorizza la Repubblica di Polonia a vietare nel suo territorio l'impiego di sedici varietà di mais geneticamente modificato MON 810 elencate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, a norma della direttiva 2002/53/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 1795]

(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)

(2006/335/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CEE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE, il 17 settembre 2004 la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, un elenco di diciassette varietà di mais geneticamente modificate derivate dall'organismo geneticamente modificato MON 810 come tredicesimo supplemento alla ventiduesima edizione completa del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽²⁾.

(2) Secondo l'articolo 16, paragrafo 1, della suddetta direttiva gli Stati membri garantiscono che, a partire dalla pubblicazione di cui all'articolo 17, le sementi delle varietà accettate secondo la direttiva oppure secondo i principi corrispondenti a quelli della direttiva non sono soggette a limitazione della commercializzazione connesse alla varietà.

(3) Secondo l'articolo 7, paragrafo 4, della suddetta direttiva, le varietà geneticamente modificate sono incluse nel catalogo nazionale solo dopo che ne è stata autorizzata la commercializzazione in conformità della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽³⁾, sostituita dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che prevede la valutazione dei rischi per la salute umana e l'ambiente degli organismi geneticamente modificati.

(4) La decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L. linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, autorizza l'immissione in commercio del prodotto. Il 3 agosto 1998 le autorità francesi hanno concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto.

(5) Il 31 marzo 2005 la Commissione ha ricevuto dalla Repubblica di Polonia la richiesta di vietare, sulla base dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE l'impiego e la commercializzazione delle sementi di diciassette varietà di mais geneticamente modificato MON 810. Il 24 giugno 2005 è stata inviata una richiesta modificata, specificante che la base è costituita dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera b). Il 9 dicembre 2005 la Polonia ha informato la Commissione che la richiesta non riguarda la varietà Novelis menzionata nella richiesta iniziale e ha precisato che, per le altre varietà, la richiesta riguarda un periodo di tempo illimitato.

(6) Dalle informazioni disponibili sulle sedici varietà in questione risulta che esse non sono adatte alla coltivazione in nessuna parte della Polonia, a causa della classe di maturità troppo elevata, corrispondente a un indice FAO pari o superiore a 350 o equivalente classe di maturità. I fattori climatici e agricoli in questione costituiscono un ostacolo permanente alla coltivazione di tali varietà in Polonia.

(7) Tenuto conto delle circostanze appena descritte, la richiesta della Repubblica di Polonia va accolta sulla base dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera b), per le sedici varietà di mais geneticamente modificato in questione.

(8) Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri e di aggiornare il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla direttiva 2002/53/CE, la Polonia è tenuta ad informare la Commissione qualora decida di avvalersi dell'autorizzazione concessa dalla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 232 A del 17.9.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1830/2003 (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

⁽⁵⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32.

- (9) La Repubblica di Polonia ha presentato una richiesta analoga riguardante varietà di mais non modificato geneticamente. Poiché tali richieste sono gestite con un'altra procedura esse saranno oggetto di un'altra decisione.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica di Polonia è autorizzata a vietare l'impiego, in tutto il suo territorio, delle sedici varietà di mais geneticamente modificato elencate nel tredicesimo supplemento alla ventiduesima edizione completa del catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Per consentire alla Commissione di informare gli altri Stati membri, la Repubblica di Polonia notifica alla Commissione la data a partire dalla quale si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOUU
Membro della Commissione

ALLEGATO

1. Aliacan BT
 2. Aristis BT
 3. Bolsa
 4. Campero BT
 5. Cuartal BT
 6. DK 513
 7. DKC6550
 8. DKC6575
 9. Elgina
 10. Gambier BT
 11. Jaral BT
 12. Lévína
 13. Olimpica
 14. PR32P76
 15. PR33P67
 16. Protect
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 maggio 2006****che modifica la decisione 2005/380/CE che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società**

(2006/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Il sig. Lajos Váradi è nominato membro del gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società, in sostituzione del sig. Józef Okolski.

vista la decisione 2005/380/CE della Commissione, del 28 aprile 2005, che istituisce un gruppo di esperti non governativi in materia di governo societario e diritto delle società ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,*Articolo 2*

La presente decisione si applica fino al 27 aprile 2008.

considerando quanto segue:

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2006.

un membro del gruppo si è dimesso in corso di mandato. È pertanto opportuno che la Commissione nomini un nuovo membro del gruppo,

Per la Commissione

Charlie MCCREEVY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 126 del 19.5.2005, pag. 40.